



*Repubblica Italiana*  
**CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO**

*“Casa Consortile della Legalità”*

C.F.: 82001410818 P.IVA: 00257580811

[www.comune.mazaradelvallo.tp.it](http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it)

-----oOo-----

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI  
SOGGIORNO**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011 e successive modifiche e integrazioni nel Comune di Mazara del Vallo, istituita con deliberazione consiliare n. 26 del 21.01.2015.

**Art. 2**  
**Presupposto di applicazione**

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive, ubicate nel comune di Mazara del Vallo, come definite, in linea di principio dalla Legge Regionale n. 27/96 all'art. 3, in materia di turismo e in materia di attività agrituristica alberghiera, quali: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, campeggi di transito, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 - ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, agriturismi, marina resort, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Mazara del Vallo.
2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.
3. L'applicazione dell'imposta avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000 e dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015.

**Art. 3**  
**Soggetti passivi**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Mazara del Vallo, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.
3. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone di locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al comune di Mazara del Vallo.

**Art. 4**  
**Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori fino al compimento del decimo anno di età;
  - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e/o ricovero;

- c) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 (venti) persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva;
- e) i dipendenti di strutture ricettive che, nell'esercizio delle loro funzioni lavorative, alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso strutture ricettive ubicate nel Comune di Mazara del Vallo;
- f) gli studenti che svolgono stage/tirocini presso le strutture ricettive;
- g) i portatori di handicap con percentuale di invalidità non inferiore all'80% riconosciuta dalle autorità sanitarie competenti in materia, le cui predette condizioni siano certificate;
- h) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all'80% ai quali viene anche corrisposto l'assegno di accompagnamento dell'INPS o dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
- i) i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici locali (*cosiddetto turismo sociale*) di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 1, 2 e 3 stelle;
- j) i soggetti ospiti del Comune di Mazara del Vallo nel caso di spese per pernottamento a carico del Comune stesso oppure patrocinate dall'ente;
- k) soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.

2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:

- per le ipotesi di cui alle lett. c), d), e) g), h) e j), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. Con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. j) la richiamata dichiarazione è sottoscritta dal Dirigente competente;
- per l'ipotesi di cui alla lett. b), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e del paziente, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero e che il soggiorno è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente;
- per l'ipotesi di cui alla lett. f) l'attestazione dell'istituto scolastico;
- per l'ipotesi di cui alla lett. i) idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali;
- per l'ipotesi di cui alla lett. k) copia della convenzione e/o di ogni altro ulteriore atto dispositivo.

## **Art. 5**

### **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni, e/o con determinazione sindacale, entro la misura massima stabilita dalla legge.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, fino ad un massimo di 5 (cinque) pernottamenti consecutivi.

4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima di numero cinque pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purchè risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.

5. La misura della tariffa base, con l'atto deliberativo di cui al comma 2, può essere ridotta, nei limiti del 50%, per determinati periodi dell'anno e/o per delimitate porzioni del territorio comunale. L'imposta è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- partecipanti a gite scolastiche;
- gruppi organizzati di almeno 25 persone;
- componenti di gruppi sportivi non inferiori a 10 persone.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006, ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

## **Art. 6 Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Mazara del Vallo corrispondono, entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni che superano i 30 giorni, entro il termine dei cinque pernottamenti consecutivi, l'imposta al gestore della struttura stessa che provvede al relativo incasso rilasciandone quietanza.

2. Il versamento potrà avvenire sul conto di tesoreria del Comune di Mazara del Vallo con le seguenti modalità:

- a) mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria;
- b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
- c) tramite eventuali procedure informatiche messe a disposizione e/o attivate dal Comune di Mazara del Vallo.

## **Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi.**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Mazara del Vallo, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. N. 23/2011 comma 1 ter e comma 5-ter come modificato dall'art. 180 del D. L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui all'art. 3 del presente regolamento, della presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 lett f) del presente articolo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente, il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria. I gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

3. I gestori di cui al comma 1 e 2 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi, distintamente per ciascuna struttura ricettiva gestita:

a) entro l'inizio dell'attività dare comunicazione al Servizio Tributi – ufficio imposta di soggiorno, su appositi moduli predisposti dall'Ente, di essere soggetto responsabile per la gestione dell'imposta di soggiorno al fine di consentire la registrazione della struttura ricettiva sui gestionali in dotazione agli uffici comunali;

b) informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni con l'indicazione della documentazione necessaria per beneficiarne;

c) richiedere il pagamento dell'imposta entro il momento della partenza del soggiornante dalla struttura ricettiva e rilasciare la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);

d) versare/pagare al Comune di Mazara del Vallo le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento e oggetto di comunicazione periodica. Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.

e) presentare al Comune di Mazara del Vallo, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, mediante le procedure definite dall'Amministrazione, una dichiarazione con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta dovuta e degli estremi di versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa;

f) presentare al Comune di Mazara del Vallo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente a norma dell'art. 4, comma 1, ter del D.lgs n. 23/2011 e ss.mm.ii.;

4. Il gestore è altresì obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune.

## **Art. 8**

### **Interventi da finanziare**

1. L'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, si impegna a finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 e in particolare investimenti e interventi esclusivamente a favore dell'economia turistica. Si impegna, con tempi e modalità stabilite dall'Amministrazione ed in base alla disponibilità dimostrata dagli interlocutori, a concertare con le associazioni di categoria e/o tramite strumenti di partecipazione e con il coinvolgimento delle competenti commissioni consiliari, l'elenco annuale delle opere ed azioni turistiche finanziate con il gettito dell'imposta, di cui al successivo comma.

2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del Bilancio di Previsione e del Rendiconto di gestione; i proventi avranno capitoli di bilancio vincolati agli impieghi (investimenti e azioni a favore del turismo di cui al precedente comma) stabiliti nel dettaglio tramite apposite delibere di Giunta Comunale.

3. L'Amministrazione, stante gli articoli precedenti, può costituire un tavolo tecnico con funzioni consultive, progettuali e di monitoraggio, composto dai rappresentanti della Giunta e del Consiglio, delle Associazioni di categoria, oppure da soggetti singoli o collettivi invitati dall'Amministrazione Comunale, per monitorare l'applicazione dell'imposta, le eventuali problematiche di carattere tecnico e l'effettivo impiego del gettito.

## **Art. 9**

### **Attività di controllo e accertamento dell'imposta**

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 della

Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo, nonché l'art. 1219 del Codice Civile.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:

- invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
  - inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
  - richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
3. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori saranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni ai sensi dell'art. 10.
4. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento delle entrate comunali.

### **Art. 10** **Sanzioni**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, lett. f) del presente regolamento, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata all'art. 7 comma 3 lettera e) si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.lgs 471/1997.

4. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, le disposizioni dell'art.1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Per ogni violazione degli ulteriori obblighi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000. Costituiscono violazioni punibili ai sensi di tale articolo, le seguenti fattispecie:

- a) omessa comunicazione per inizio attività all'ufficio presposto per la registrazione al gestionale dell'ente;
- b) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente;
- c) mancata presentazione della comunicazione periodica;
- d) ogni ulteriore obbligo previsto nel presente regolamento e non esplicitamente sanzionato.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti.

### **Art. 11** **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate a titolo definitivo dall'Amministrazione in termini di imposta, sanzioni ed interessi, sono riscosse coattivamente secondo la normativa e i regolamenti vigenti.

### **Art. 12** **Rimborsi e compensazione**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto

alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

2. Nel caso di versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive a norma dell'art. 7 del vigente regolamento, in eccedenza rispetto al dovuto, il maggior importo può essere recuperato mediante compensazione con quanto dovuto alle successive scadenze, previa autorizzazione del competente ufficio. Non si procede a rimborso dell'imposta di soggiorno per importi pari o inferiori ad euro 12,00 (dodici).

### **Art. 13**

#### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### **Art. 14**

#### **Funzionario Responsabile dell'imposta**

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con determinazione sindacale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

### **Art. 15**

#### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia ai Regolamenti Comunali attualmente vigenti e alle norme vigenti.